



**SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
SEGRETARIA NAZIONALE**

Via Tagliamento n. 9, Roma, c.a.p. 00198

C.F. 96411220583

e-mail: segreteria nazionale@sinafi.org

pec: segreteria nazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3346535363

**ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

AQ0230000p@pec.gdf.it

L'AQUILA

e, per conoscenza:

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra i Militari

RM0011577p@pec.gdf.it

**ALL'ISPETTORATO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

ROMA

RM0060000p@pec.gdf.it

AL REPARTO T.L.A. DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE

ROMA

RM0630000p@pec.gdf.it

Oggetto: Osservazioni sul "Vademecum - Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2026" – Rispetto ed applicazione della normativa contrattuale e di trattamento economico relativa alla disciplina sul rimborso delle spese di viaggio dei Finanziari Allievi Marescialli e dei Marescialli tirocinanti.

Questa Organizzazione Sindacale, è stata destinataria di diverse segnalazioni, anche dai Reparti interessati dal piano in oggetto, relative al riconoscimento delle indennità e dei rimborsi spettanti agli Allievi Marescialli impiegati nel "Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2026" e Marescialli tirocinanti.

Le criticità rappresentate derivano dalle disposizioni applicative in materia di natura contrattuale e dalle parzialmente diverse disposizioni emanate dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti con il Vademecum in oggetto.

La normativa e la regolamentazione interna in materia.

Per le attività fuori sede svolte dal personale, in presenza dei presupposti richiesti dall'attuale quadro normativo di riferimento, nell'ambito del trattamento economico di missione, al militare possono competere taluni dei seguenti emolumenti: l'indennità di trasferta o di missione, il rimborso c.d. forfetario, la maggiorazione oraria di missione, **il rimborso delle spese di viaggio**, l'indennità supplementare, il rimborso delle spese di pernottamento e il rimborso delle spese per la consumazione dei pasti.

Al riguardo del **rimborso delle spese di viaggio** occorre evidenziare che diverse sono le tipologie di mezzi di trasporto utilizzabili dal personale inviato in missione¹:

Sul punto, si evidenzia che il mezzo di trasporto:

- a. “comandato” è quello espressamente disposto dall’ordinante il servizio e, salvo ipotesi particolari, appartiene all’Amministrazione o è nella sua disponibilità;

Soltanto l’inottemperanza dell’obbligo di utilizzo del mezzo “comandato” determina, sotto il profilo economico, l’impossibilità di corrispondere qualunque importo a titolo di rimborso delle spese di viaggio;

- b. “autorizzato” è quello utilizzato con il consenso espresso dell’Amministrazione;

- c. “non autorizzato” è il mezzo aereo o altro mezzo di trasporto non di proprietà dell’Amministrazione utilizzato, qualora se ne abbia la facoltà, senza la prevista autorizzazione.

Con l’introduzione dell’art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 254/1999, integrato dalle successive previsioni contrattuali e da ultimo dall’ art. 36, del d.P.R. n. 51/2009, è stato previsto, in particolare, che al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare compete:

- a. il rimborso di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario di 1^a classe, qualora utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione, senza la prevista autorizzazione.

- b. il rimborso per l’uso del c.d. “mezzo proprio” (altro mezzo non di proprietà dell’amministrazione). In questo caso, ai sensi dell’art. 15, secondo comma, della legge n. 836/1973², il militare necessita della preventiva autorizzazione all’uso del proprio mezzo di trasporto.

Nel caso, quindi, dell’utilizzo del mezzo proprio autorizzato, al personale spetta:

- a. un’indennità chilometrica - da ragguagliare a 1/5 (*un quinto*) del costo di un litro di benzina super³ per ogni chilometro percorso - riferita al prezzo medio praticato alla data dell’uso del mezzo proprio;
- b. il rimborso dell’eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, per la quale il dipendente avrà cura di chiedere - quale giustificativo di spesa - la relativa ricevuta del pagamento all’uscita del casello autostradale.

Le disposizioni del “Vademecum - Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2026”.

In particolare, dall’esame del Vademecum emergono rilevanti criticità connesse al trattamento economico di missione degli Allievi Marescialli del 96° Corso "Brennero III" impiegati presso i Reparti territoriali del Corpo.

Pur comprendendo l’esigenza di uniformare gli aspetti organizzativi e amministrativi, si rileva come le nuove disposizioni risultino peraltro più gravose anche rispetto a quelle contenute nella precedente edizione.

Le nuove disposizioni emanate, infatti, introducono ulteriori adempimenti burocratici senza assicurare corrispondenti innovazioni pratiche e, soprattutto, determinano un’ingiustificata compressione dei diritti economici dei Finanziari Allievi Marescialli con riguardo al rimborso delle spese di viaggio.

¹ A tal riguardo si evidenzia che la scelta del mezzo con cui inviare il personale in missione risulta connessa al buon andamento del servizio, da valutarsi in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

² L’autorizzazione - concessa da dirigente generale o altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente - deve essere rilasciata con provvedimento motivato e previa domanda scritta dell’interessato dalla quale risulti che l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.

³ Dal 1° gennaio 2002 nei Paesi dell’Unione Europea possono essere commercializzate soltanto benzine senza piombo pertanto, attualmente, la denominazione corretta è *benzina super senza piombo*.

La criticità principale riguarda la previsione secondo cui il Finanziere – Allievo Maresciallo che scelga di raggiungere la sede assegnata con un mezzo proprio sia invitato a sottoscrivere una liberatoria. Nella stessa liberatoria, tra l'altro precompilata, l'interessato dichiara che le relative spese di viaggio resteranno integralmente a proprio carico.

Quanto sopra, tra l'altro, senza che il Reparto competente abbia mai messo a disposizione degli stessi un mezzo dell'amministrazione o nella sua disponibilità per il raggiungimento della sede (cd mezzo comandato).

Tale ultima previsione appare irragionevole, sproporzionata e non coerente con le previsioni contrattuali sopra riepilogate e con la disciplina generale di trattamento economico applicabile a tutto il personale del Corpo.

Non appare pertanto accettabile che i costi necessari al raggiungimento della sede assegnata siano integralmente a carico del personale.

Le disposizioni sanciscono infatti un principio chiaro. L'utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello autorizzato non determina la perdita integrale del diritto al rimborso ma comporta:

- la limitazione del rimborso all'importo che l'Amministrazione avrebbe sostenuto se fosse stato utilizzato il mezzo pubblico;
- la corresponsione dell'indennità chilometrica per i militari che erano autorizzati (con specifico provvedimento motivato) all'utilizzo del mezzo proprio.

Ne consegue che la liberatoria richiesta agli Allievi Marescialli non può trasformarsi in uno strumento di rinuncia generalizzata a ogni trattamento economico connesso al viaggio.

Una diversa interpretazione determinerebbe, inoltre, una palese e ingiustificata disparità rispetto al restante personale del Corpo, al quale viene riconosciuto il controvalore del titolo ferroviario anche in caso di utilizzo di un mezzo diverso da quello autorizzato.

Non si ravvisano ragioni oggettive per applicare ai Finanzieri - Allievi Marescialli (personale contrattualizzato) una disciplina peggiorativa, tanto più considerando che il loro impiego è disposto per esigenze istituzionali e non per finalità personali.

L'esclusione integrale del rimborso produrrebbe inoltre un indebito trasferimento sui singoli allievi dei costi derivanti dall'organizzazione del servizio, traducendosi in un risparmio per l'Amministrazione privo di un'adeguata giustificazione e potenzialmente contrario ai principi di equità, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

La Richiesta

Alla luce di quanto esposto, questa Organizzazione Sindacale chiede il riconoscimento ai Finanzieri Allievi Marescialli e ai Marescialli tirocinanti delle spese di viaggio, a seconda della casistica, attraverso il rimborso di una somma equivalente al biglietto ferroviario o della corresponsione della cd "indennità chilometrica" e delle altre spese previste.

In assenza di un intervento correttivo, questa Organizzazione Sindacale si riserva di attivare ogni ulteriore iniziativa consentita a tutela del personale interessato e per il ripristino di condizioni di trattamento uniformi, eque e conformi alle norme contrattuali e alla disciplina generale vigente.

Cordiali saluti.

Roma, 06 settembre 2026

Il Segretario Generale Nazionale
Stefania Castricone

